

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1798)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dall'VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1982
(V. Stampato n. 2842)*

**d'iniziativa dei deputati FERRI, MASIELLO, OCCHETTO, ALLEGRA
e PAGLIAI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 febbraio 1982*

Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati e nuova disciplina dell'opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito per i professori di prima nomina

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

Per tutti i professori di ruolo — ordinari e associati — di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.